


# Città di Agropoli



## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

## SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Scopo del regolamento.....	3
Art. 3 Ambito di applicazione .....	3
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI .....	4
Art. 4 Imposta Comunale sugli Immobili.....	4
Art. 5 Presentazione istanza per definizione agevolata.....	4
MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA .....	5
Art. 6 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata .....	5
Art. 7 Rigetto delle istanze di definizione agevolata .....	5
Art. 8 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.....	5
Allegato "A" .....	6
Allegato "B".....	7

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

### **Art. 2 Scopo del regolamento**

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

### **Art. 3 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dell'Ici del Comune di Agropoli;
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
  - i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
  - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
  - i rapporti tributari conseguenti ad atti già notificati dal Comune per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ICI).

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI

### Art. 4 Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati fedeli o infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2010 e precedenti come di seguito:
  - a. se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, con il versamento del 100% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione;
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2010 e precedenti con le stesse modalità di cui al punto *sub a*), anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti.

### Art. 5 Presentazione istanza per definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui al precedente art. 4 si perfeziona con la presentazione di un'istanza su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi (All. "A") e, congiuntamente, con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio del **29/02/2012**. Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.
2. L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.).
3. L'istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, **dal 21.11.2011 al 29.02.2012**, direttamente al protocollo generale dell'Ente ovvero può essere spedita per posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso al fine dell'ammissibilità della domanda medesima si fa riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
4. L'istanza, deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:
  - la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
  - l'indicazione delle somme versate a titolo di "condono";
  - gli estremi del versamento eseguito a titolo di "condono".
5. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;

## **MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA**

### **Art. 6 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **29/02/2012**, mediante il versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale intestato al Comune di Agropoli Serv. Tesoreria ICI Violazioni, ccp n-4418598.  
Nella causale del bollettino di conto corrente devono essere specificati i seguenti elementi: "Definizione agevolata tributi" ICI, anno/i e oggetto del condono.
2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad euro 500,00, il versamento può essere rateizzato secondo le modalità previste dal Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.  
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di adesione con allegato l'originale del bollettino attestante il versamento del 20% dell'importo dovuto per la definizione agevolata.  
L'omesso versamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione e della definizione agevolata, con conseguente riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14/04/1910 n. 639.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio Tributi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune/concessionario a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di regolarizzazione, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione sarà considerata non perfezionata e, quindi, non ammissibile.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

### **Art. 7 Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.  
Restano comunque acquisite le somme già versate che non saranno, pertanto, rimborsate.

### **Art. 8 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, D. Lgs n. 267/2000.
2. Il Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Agropoli ed affissione di manifesti murali.

**MODELLO ICI**

**QUADRO (A) - Descrizione dell'immobile non denunciato o denunciato con dati fedeli o infedeli.**

Codice Fiscale del contribuente																			
Partita IVA																			

N° d'ordine (\*)  
.....

Caratteristiche (\*\*)  
.....

INDIRIZZO

FOGLIO N° protocollo / ANNO	PARTICELLA	SUBALTERNO	ZONA CENSUARIA	CATEGORIA	CLASSE

Immobile storico*** non accatastato	rendita catastale	valore	valore provvisorio

Annualità d'imposta	% di possesso	Mesi di possesso (1)	Mesi di esenzione/ esclusione (1)	Mesi di riduzione (1)	Abitazione Principale (SI/NO)	Abitazione in comodato d'uso (SI/NO)

(1) indicare il numero dei mesi

Fabbricati di tipo D a valore contabile

Aree fabbricabili valore venale in comune commercio

Annualità d'imposta	Valore contabile
	€
	€
	€
	€
	€

Annualità d'imposta	Valore dell'area fabbricabile
	€
	€
	€
	€
	€

ANNOTAZIONI.....  
.....

(\*) Nel caso di più immobili compilare tanti QUADRI A quanti sono gli immobili.

